



Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

INTIMAZIONE**- 2 LUG. 2025****CANCELLERIA COMUNALE ASCONA**

Priorità	
Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle istituzioni	HUN
R - 4 LUG. 2025	
Archivio	pos. num. ris.

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 19 febbraio 2025 del Municipio del Comune di Ascona, con cui è chiesta alla Sezione degli enti locali l'approvazione nuovo regolamento organico dei dipendenti del Comune e dell'Azienda comunale;

preso atto che:

- il nuovo regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 12 dicembre 2024;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

considerato il preavviso positivo del servizio giuridico della Polizia cantonale del 9 maggio 2025,

si modifica d'ufficio quanto segue:

art. 12

L'incarico è conferito in luogo della nomina:

a) quando il grado di occupazione è inferiore ~~e uguale~~ al 50 %;

.....

Art. 41

Nel caso di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che richiedono un periodo di introduzione, il Municipio può stabilire muno stipendio di **fino a due classi inferiori** rispetto a quello minimo previsto per la funzione, **limitatamente al periodo di prova o per un massimo di due anni.**

Art. 66 cpv. 3

In caso di assenze per servizio militare, servizio civile sostitutivo, protezione civile volontari, di congedi ~~pagati e non pagati~~, di pene privative della libertà, il dipendente non matura il diritto alle vacanze.

Art. 67 lett. e

Per malattia grave del coniuge, **del partner registrato**, del convivente, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo dieci giorni lavorativi all'anno.

Art. 85 lett. g

Sopraggiunta invalidità ~~e malattia prolungata oltre i 730 giorni;~~

Ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

Decisione n. 007409 del 2 luglio 2025

risolve:

1. È approvato il nuovo regolamento organico dei dipendenti del Comune e dell'Azienda comunale del Comune di Ascona, riservato il punto seguente.
2. Si modifica d'ufficio quanto segue:
 - art. 12
L'incarico è conferito in luogo della nomina:
 - a) quando il grado di occupazione è inferiore ~~e uguale~~ al 50 %;
 -
 - Art. 41
Nel caso di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che richiedono un periodo di introduzione, il Municipio può stabilire muno stipendio di **fino a** due classi inferiori rispetto a quello minimo previsto per la funzione, **limitatamente al periodo di prova o per un massimo di due anni.**
 - Art. 66 cpv. 3

In caso di assenze per servizio militare, servizio civile sostitutivo, protezione civile volontari, di congedi ~~pagati e~~ non pagati, di pene privative della libertà, il dipendente non matura il diritto alle vacanze.
 - Art. 67 lett. e

Per malattia grave del coniuge, **del partner registrato**, del convivente, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo dieci giorni lavorativi all'anno.
 - Art. 85 lett. g

Sopraggiunta invalidità ~~e malattia prolungata oltre i 730 giorni;~~
3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune di Ascona.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Ascona, 6612 Ascona
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca